



Comune di Monte San Vito

Statuto Comunale

modificato con:

Deliberazione Consiliare n. 51 del 30.09.2004

Deliberazione Consiliare n. 74 del 27.11.2014

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Il territorio, la popolazione, la sede, lo stemma, il gonfalone
- Art. 3 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione
- Art. 4 – Funzioni del Comune
- Art. 5 – Cooperazione e rapporti con altri Enti
- Art. 6 – Albo Pretorio

TITOLO I – ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I – GLI ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 – Gli organi del Comune

SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 – Principi generali del Consiglio Comunale
- Art. 9 – Scioglimento del Consiglio Comunale
- Art. 10 – Consiglieri Comunali
- Art. 11 – Gruppi consiliari
- Art. 12 – Consigliere anziano
- Art. 13 – Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale
- Art. 14 – Esercizio della podestà regolamentare
- Art. 15 – Sessioni del Consiglio
- Art. 16 – Convocazione dei componenti del Consiglio
- Art. 17 – Astensione obbligatoria dei componenti del Consiglio
- Art. 18 – Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 19 – Commissioni Consiliari
- Art. 20 – Linee programmatiche di mandato

SEZIONE II – LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 21 – Giunta Comunale
- Art. 22 – Composizione e Presidenza
- Art. 23 – Nomina e cessazione dei singoli componenti della Giunta
- Art. 24 – Vicesindaco
- Art. 25 – Durata in carica della Giunta
- Art. 26 – Mozione di sfiducia
- Art. 27 – Funzionamento della Giunta
- Art. 28 – Competenze

SEZIONE III – IL SINDACO

- Art. 29 – Sindaco
- Art. 30 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 31 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 32 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 33 – Deleghe del Sindaco
- Art. 34 – Potere di ordinanza del Sindaco
- Art. 35 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

CAPO II – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Art. 36 – Principi strutturali e organizzativi
- Art. 37 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 38 – Articolazione della struttura organizzativa
- Art. 39 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 40 – Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 41 – Responsabili degli uffici e dei servizi – Funzioni
- Art. 42 – Incarichi a tempo determinato, dirigenziali o di alta specializzazione
- Art. 43 – Collaborazioni esterne
- Art. 44 – Controllo interno
- Art. 45 – Il Segretario Comunale
- Art. 46 – Il Vicesegretario

CAPO III – I SERVIZI

- Art. 47 – I servizi pubblici locali
- Art. 48 – Gestione diretta dei servizi pubblici
- Art. 49 – Aziende Speciali
- Art. 50 – Struttura delle Aziende Speciali
- Art. 51 – Istituzioni
- Art. 52 – Società per Azioni o a responsabilità limitata

TITOLO II – ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art. 53 – Organizzazione e collaborazione sovracomunale
- Art. 54 – Convenzioni
- Art. 55 – Consorzi
- Art. 56 – Unione di Comuni
- Art. 57 – Accordi di programma

CAPO II – COLLABORAZIONE CON REGIONE E PROVINCIA

- Art. 58 – I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 59 – La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

CAPO III – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO

- Art. 60 – Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 61 – Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 62 – Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 63 – Procedimenti a impulso di ufficio
- Art. 64 – Determinazione del contenuto dell'atto
- Art. 65 – Accesso agli atti amministrativi
- Art. 66 – Informazione ai Cittadini
- Art. 67 – Tutela dei dati personali

CAPO IV – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 68 – Attività regolamentare in ordine al procedimento amministrativo
- Art. 69 – Conferenza dei Servizi
- Art. 70 – Presentazione di atti e documenti
- Art. 71 – Pubblicazione di atti e documenti

CAPO V – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- Art. 72 – Partecipazione popolare
- Art. 73 – Situazioni giuridiche soggettive
- Art. 74 – Riunioni ed assemblee
- Art. 75 – Consultazioni
- Art. 76 – Petizioni
- Art. 77 – Proposte
- Art. 78 – Istanze
- Art. 79 – Il referendum consultivo
- Art. 80 – Effetti del referendum consultivo
- Art. 81 – Associazionismo
- Art. 82 - Volontariato

CAPO VI – LA RESPONSABILITA'

- Art. 83 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 84 – Responsabilità verso terzi
- Art. 85 – Responsabilità dei contabili
- Art. 86 – Prescrizione dell'azione di responsabilità

CAPO VII – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 87 – Finanza e contabilità
- Art. 88 – Bilancio Comunale
- Art. 89 – Attività finanziaria del Comune
- Art. 90 – Amministrazione dei beni comunali
- Art. 91 – Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

- Art. 92 – Attività contrattuale
- Art. 93 – Revisione economica e finanziaria
- Art. 94 – Controllo di gestione

CAPO VIII – IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 95 – Il Difensore Civico
- Art. 96 – Nomina del Difensore Civico
- Art. 97 – Durata in carica e revoca del Difensore Civico
- Art. 98 – Funzioni, compiti e strutture del Difensore Civico
- Art. 99 – Modalità di intervento del Difensore Civico
- Art. 100– Relazione annuale

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 101 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- Art. 102 – Entrata in vigore dello Statuto

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

- Il Comune -

1. Il Comune di Monte San Vito è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle Leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dal proprio Statuto e dai regolamenti. Favorisce, inoltre, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 2

- Il territorio, la popolazione, la sede, lo stemma, il gonfalone -

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 21,63 e si sviluppa attraverso 4 nuclei abitativi: il Capoluogo, Fraz. Santa Lucia, Fraz. Borghetto e Fraz. Le Cozze. Confina:
 - a Nord con i Comuni di Senigallia e Montemarciano;
 - a Sud con i Comuni di Jesi e Monsano;
 - ad Est con il Comune di Chiaravalle;
 - ad Ovest con i Comuni di Morro d'Alba e San Marcello.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La popolazione residente alla data del 31 dicembre 2000 è di 5430 abitanti .
4. Il Comune ha sede nel Capoluogo. La sede del Comune è fissata con delibera del

Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

5. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma che raffigura sei colli gialli in campo rosso su banda verde tutto circondato alla base da un ramoscello di olivo e un ramoscello di quercia che si incrociano legati da un fiocco tricolore e sormontato da una corona turrata, di cui al bozzetto allegato.

6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone che raffigura lo stemma riprodotto su un drappo rettangolare colorato in senso verticale per metà giallo e per metà rosso, con frange alla base, appeso ad una lancia con grande fiocco tricolore posto alla base della lancia.

7. E' fatto divieto di riproduzione anche in modo parziale dello stemma e di uso del gonfalone per fini commerciali o politici e comunque se non previa autorizzazione del Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

ART. 3

- I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione -

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i Cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese. Il Comune tutela le persone più deboli, anziani, bambini, handicappati e immigrati. Ispira la sua azione alla difesa di questi soggetti rimuovendo nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, tutti gli ostacoli che impediscono una loro piena integrazione nella comunità.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nella quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. Sostiene e valorizza tutte le iniziative volte alla promozione dell'attività sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica, ritenendola essenziale per la formazione e il miglioramento della qualità di vita dell'uomo.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale.

5. Il Comune ispira la propria azione attraverso la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini e la parità sostanziale tra uomo e donna, promuovendo l'applicazione della Legge n. 125/91 recante azioni positive per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna nel lavoro.

6. Il Comune riconosce e favorisce le organizzazioni del volontariato tendenti a promuovere lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile della comunità, secondo apposito Regolamento che sarà all'uopo adottato.

7. Il Comune realizza i propri fini e le proprie funzioni anche attraverso la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali secondo le norme

contenute nel presente Statuto.

8. Il Comune di Monte San Vito, al fine di arricchire e consolidare la memoria storica di ogni Cittadino, quale elemento fondamentale per ulteriori processi di sviluppo della democrazia partecipata e solido consolidamento della Repubblica e delle sue Istituzioni, nata dalla Resistenza e fondata sui valori dell'Antifascismo, riconosce le date del 25 Aprile, Liberazione Nazionale e 2 Giugno, Anniversario della proclamazione della Repubblica, impegnandosi a promuovere tutte quelle iniziative volte ad assicurare la partecipazione dei Cittadini a tali manifestazioni.

9. Il Comune tutela gli animali in quanto esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel pieno rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale nella sua specificità è portatore.

10. Il Comune di Monte San Vito ripudia la guerra e ispira la propria azione alla pace e alla non violenza e si attiva per il perseguimento di tali obiettivi.

ART. 4

- Funzioni del Comune -

1. Spettano al Comune tutte le funzioni Amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Rivestono carattere primario per la loro importanza le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza, alla loro attuazione. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'esercizio dell'attività amministrativa.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi; la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti di Cittadini; l'attuazione di misure e decisioni atte ad assicurare ai Cittadini "la migliore qualità della vita".

4. In particolare il Comune sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei Cittadini;

- b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
- c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
- d) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali ed iniziative promozionali del territorio;
- e) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
- f) la promozione di forme di unione con i Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- i) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura.

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

ART. 5

- Cooperazione e rapporti con altri Enti -

1. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
2. Il Comune ha competenza ad assumere decisioni in presenza di concorrenza di interessi sul medesimo ambito e di cui siano portatori soggetti anche pubblici diversi.
3. Il Comune esercita altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge che ne regolerà anche i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune esercita le funzioni che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
5. Il Comune può consentire alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici di avvalersi degli uffici comunali, secondo modalità e finanziamenti da concordare di volta in volta.
6. Il Comune rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo il quale ogni Ente concorre sussidiando gli altri, a svolgere, per la propria parte, il suo ruolo nelle materie istituzionalmente rilevanti.

ART. 6

- Albo Pretorio -

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO I ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

- GLI ORGANI ELETTIVI-

ART. 7

- Gli organi del Comune

1. Sono Organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio rappresenta l'intera comunità, è organo politico amministrativo di indirizzo e di controllo.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e del Consiglio Comunale. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è l'organo monocratico, legale rappresentante dell'Ente, Responsabile dell'Amministrazione. E' Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e autorità sanitaria locale.

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8

- Principi generali del Consiglio Comunale -

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo con la adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 42 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 ed esercita il controllo mediante la verifica dell'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la composizione, le cause di ineleggibilità, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla Legge.

4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dall'art. 45 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

5. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 determina lo scioglimento del Consiglio.

6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 9

- Scioglimento del Consiglio Comunale -

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 e 143 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

ART. 10

- Consiglieri Comunali -

1. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è convocata dal Sindaco neo-eletto nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, per la convalida degli eletti, per la comunicazione dei componenti la Giunta Comunale.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione dei Consiglieri ineleggibili, decaduti o dimissionari.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per n. 4 volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, una volta verificata l'assenza del Consigliere dal registro delle presenze, procede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, qualora la motivazione dell'assenza non era già stata prodotta. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze con comunicazione scritta, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 10 decorrenti dalla nota di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma degli artt. 141 e 143 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

7. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed assolvono alle loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

8. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.

9. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.

10. I Consiglieri hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti osservando le procedure stabilite dalla legge e dal Regolamento. Comunque, la risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal decimo giorno dalla presentazione delle suddette istanze.

11. Hanno diritto di iniziativa, in conformità all'art. 43 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

12. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

13. L'esame delle proposte di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri, formulate nel

rispetto dell'art. 31 - commi 6° e 7° sopracitati e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è sempre subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

14. L'iniziativa in ordine ad una proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 24 ore prima della data prevista per la deliberazione.

15. Le indennità, i permessi e le aspettative spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

16. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, con diritto di rivalsa in caso di dolo o colpa grave.

17. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 11

- Gruppi consiliari -

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. Tali gruppi possono essere composti anche da un solo membro.

2. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 12

- Consigliere anziano -

1. Le funzioni di Consigliere anziano, fra Consiglieri eletti contemporaneamente, sono attribuite a colui che ottenne il maggior numero di voti (cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti l'anzianità è determinata dall'età.

ART. 13

- Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale -

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dall'art. 42 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.
2. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del presente Statuto. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. L'adozione, da parte della Giunta, di deliberazioni inerenti variazioni di bilancio o storno di fondi richiede la verifica del presupposto della necessità ed urgenza che ne costituisce la motivazione.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Eventuali proposte tecniche di indirizzo e di controllo, in ordine alla economicità della gestione del bilancio dell'Ente, redatte in modo formale dal Revisore dei conti, debbono obbligatoriamente essere poste all'esame del Consiglio nella prima seduta utile successiva alla data di formulazione delle stesse.
6. Il Consiglio può, con voto della maggioranza assoluta dei propri membri assegnati, chiedere al Revisore dei conti formale relazione sulla regolarità contabile e finanziaria dell'esercizio in corso oppure sulla produttività ed economicità della gestione dei servizi. In tal caso la formale relazione deve essere messa a disposizione da parte del Revisore entro trenta giorni dalla data della richiesta.
7. La Giunta Municipale deve presentare annualmente al Consiglio Comunale, contestualmente alla presentazione del Conto consuntivo, la relazione annuale sull'attività gestionale dell'anno precedente con riferimento agli indirizzi fissati.
8. Con la stessa relazione il Sindaco deve riferire al Consiglio Comunale dei risultati dell'esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune per l'osservanza degli indirizzi generali di governo ed il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 14

- Esercizio della potestà regolamentare -

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta Comunale o dal Sindaco, ad eccezione di quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta Comunale. I regolamenti sono votati nel loro insieme con una unica votazione, fatta salva la possibilità per ciascun Consigliere di proporre emendamenti.
2. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana, rurale ed amministrativa e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 15

- Sessioni e convocazione del Consiglio -

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui si tratta di questioni concernenti persone e nei casi previsti dal Regolamento.
2. Ai fini della convocazione sono sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato politico amministrativo, del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa.
5. Il Sindaco provvede inoltre a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze del Consiglio previste dall'art. 42 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267. A tal fine i richiedenti allegano, alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere, che a cura del Segretario Comunale saranno corredate dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

ART. 16

- Convocazione dei componenti del Consiglio -

1. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza; quelle straordinarie almeno 3. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore prima. In quest'ultimo caso tutte le volte che la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da

consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o anche tramite telefax. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la comunicazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

4. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

5. Al fine di garantire la più ampia pubblicità alle sedute e agli argomenti che saranno trattati dal Consiglio Comunale, per ogni convocazione l'Amministrazione Comunale deve assicurare la pubblicazione dell'Ordine del Giorno nei luoghi di maggiore affluenza del pubblico.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni non festivi precedenti la seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni non festivi precedenti la seduta nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

ART. 17

- Astensione obbligatoria dei componenti del Consiglio -

1. Gli Amministratori di cui all'art. 78 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

ART. 18

- Presidenza delle sedute consiliari -

1. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio.

2. In casi di assenza od impedimento del Sindaco assume la presidenza il Vice-Sindaco. In assenza anche di quest'ultimo la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere Anziano.

3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Deve altresì assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza e di chiedere l'intervento della forza pubblica.

5. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 19

- Commissioni Consiliari -

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione ed a maggioranza assoluta dei membri, Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di verifica, di indagine o di studio e per l'esame preliminare di argomenti di competenza del Consiglio Comunale di particolare rilevanza e/o complessità. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, in modo da rappresentare proporzionalmente la consistenza numerica dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale.

Qualora vengano istituite Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza di tali Commissioni è attribuita ai Consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza consiliare.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 20

- Linee programmatiche di mandato -

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Si può formalizzare l'approvazione del programma predisposto dal Sindaco con un atto della Giunta in modo che il deposito di tale delibera consenta ai Consiglieri di presentare, in alcune materie ritenute particolarmente importanti, gli emendamenti da discutere in Consiglio.

3. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30.06 di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21

- Giunta Comunale -

1. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune, e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, c. 1 e 2 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 nelle funzioni degli organi di governo che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco e del Consiglio Comunale; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività in occasione della approvazione del Conto Consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 22

- Composizione e Presidenza -

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari a 6, di cui uno investito della carica di Vice-Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori i componenti del Consiglio Comunale o i cittadini che non siano componenti del Consiglio Comunale, purché tuttavia siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di particolare esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

3. L'Assessore non facente parte del Consiglio, assiste ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Ha diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni. Non può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

4. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo Stato riservano alla sua competenza. Può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio

Comunale e agli altri organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 23

- Nomina e cessazione dei singoli componenti della Giunta -

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza;

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa riferendo al Consiglio.

Le cause di incompatibilità, le posizioni e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Le dimissioni da membri della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale nomina il sostituto e ne riferisce al Consiglio.

Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge ivi compreso il caso dell'Assessore che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive della Giunta.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 24

- Vicesindaco -

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza della Giunta viene assunta da un Assessore seguendo l'ordine di comunicazione dei nominativi degli Assessori al Consiglio.

2. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

4. L'Assessore che non riveste la carica di Consigliere Comunale non può svolgere le funzioni di Vicesindaco.

ART. 25

- Durata in carica della Giunta -

1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco e quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 26

- Mozione di sfiducia -

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

ART. 27

- Funzionamento della Giunta -

1. L'attività della Giunta è solo collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dal presente Statuto.

2. La Giunta provvede su proposta del Sindaco, con propria deliberazione da comunicare al Consiglio, ove non sia già previsto nel documento programmatico, alla organizzazione della propria attività, per settori omogenei, provvedendo, nel contempo, ad individuare gli Assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.

3. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio, ed in nessun caso dai singoli componenti.

4. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
6. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
7. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà, con arrotondamento per eccesso, dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
8. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa per particolari situazioni oggetto di esame. La giunta può inoltre ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Collegio, senza diritto di voto.
9. Le votazioni della Giunta sono palesi; in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
10. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART. 28

- Competenze -

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i procedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi, le aliquote e gli altri tributi di competenza comunale. Elaborata e propone al consiglio i criteri per la istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi

- economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata integrativa;
 - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - o) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - p) approva il PEG.
 - q) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 29

- Sindaco -

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, compreso il settore della panificazione, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

In caso di emergenze, connesse con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando eventualmente ordinanze contingibili e urgenti.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

8. Spetta al Sindaco in via ordinaria, quale autorità locale di protezione civile, dare le prime informazioni alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 30

- Attribuzioni di amministrazione -

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, spetta al Sindaco o al Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso in cui non possa essere sostituito dal Vice-Sindaco il potere di rappresentare l'ente in giudizio viene attribuito al Segretario Comunale quale dirigente di ufficio dirigenziale generale.

Inoltre il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267;
- d) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo n. 18/8/2000, n. 267;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

- g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 31

- Attribuzioni di vigilanza -

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 32

- Attribuzioni di organizzazione -

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio qualora di competenza consiliare.

ART. 33

- Deleghe del Sindaco -

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni loro assegnate.
 2. La delega e le eventuali modificazioni di cui al precedente comma deve essere fatta per iscritto e comunicata al Consiglio.
 3. Nell'esercizio delle attività delegate l'Assessore è responsabile di fronte al Sindaco.
- 3 bis - “ Il Sindaco inoltre può conferire deleghe a singoli consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su

particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza".

2) Di dare atto che la modifica Statutaria sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

ART. 34

- Potere di ordinanza del Sindaco -

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma del Regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3. è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 35

- Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo -

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Assessore o ad un Consigliere ai sensi dell'art. 54, c. 7 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

CAPO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 36

- Principi strutturali e organizzativi -

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 37

- Organizzazione degli Uffici e dei Servizi -

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale se nominato e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 38

- Articolazione della struttura organizzativa -

1. Gli Uffici e i Servizi costituiscono la struttura organizzativa del Comune e vengono raggruppati in settori, in relazione alla complessità organizzativa dei compiti affidati agli stessi, rilevata sulla base del budget economico assegnato ed alla quantità e tipologia professionale del personale da gestire.

2. La struttura del Comune è pertanto articolata in settori, servizi ed uffici.
3. Il Settore è l'unità organizzativa di massima dimensione dell'Ente.
4. Spetta ai Responsabili di Settore la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai diversi regolamenti comunali che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
5. I compiti dei Responsabili di Settore sono definiti e stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

ART. 39

- Regolamento degli uffici e dei servizi -

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore se nominato, il Segretario e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 40

- Diritti e doveri dei dipendenti -

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore se nominato, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Direttore se nominato e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

ART. 41

- Responsabili degli uffici e dei servizi – Funzioni -

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del direttore generale, se nominato, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli obiettivi e i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi. .

5. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

6. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 42

Incarichi a tempo determinato, dirigenziali o di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabili di Settore e di Servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Municipale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva – Responsabili di Settore, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, arrotondando il prodotto all'unità superiore. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. Il regolamento di cui al comma precedente stabilisce altresì le modalità di conferimento dell'incarico, la relativa revoca e il trattamento giuridico ed economico secondo la disciplina di cui all'art. 110 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

4. E' prevista la possibilità, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal CCNL 14/9/2000 agli articoli 2,3,4 e 7, di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, e a tempo parziale.

5. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 43

- Collaborazioni esterne -

1. Il Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Municipale che determina l'obiettivo da realizzare individuando a ciò il ricorso a collaborazioni esterne, può conferire incarichi a liberi professionisti, istituti, enti, esperti ed associazioni di categoria professionali e culturali per l'esecuzione di: indagini, studi, consulenze, prestazioni professionali e di lavoro autonomo per il raggiungimento di obiettivi determinati ad alto contenuto di professionalità. Analoghi incarichi potranno essere conferiti con le modalità di cui sopra per le collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali non professionali.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi stabilirà i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi per le collaborazioni esterne.

ART. 44

-Controllo interno-

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs.vo n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs.vo n. 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi, per la rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle eventuali forme di convenzionamento con altri comuni o di incarichi esterni.

ART. 45

- Il Segretario Comunale -

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del D.Lgs.vo n. 18/8/2000, n. 267 ed iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e decentrata.
3. Per la nomina, la conferma e l'eventuale revoca si fa espresso rinvio alla legge e al Regolamento relativo.
4. Il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, c.2 e 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:
 - Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e di Servizio di massimo livello e ne coordina l'attività, salvo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 il Sindaco abbia nominato il direttore generale;
 - Presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Amministratori e agli uffici.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco, direttamente od avvalendosi di un dipendente comunale di livello non inferiore al sesto da lui scelto per lo scopo;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dal Sindaco con proprio provvedimento, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da altri regolamenti comunali;
 - d) il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco;
 - e) il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
 - f) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - g) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, c. 4 del

D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

ART. 46

- Il Vicesegretario -

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III - I SERVIZI

ART. 47

- I servizi pubblici locali -

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, può istituire e gestire i servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione dei beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs.vo 30/7/1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte di servizi.

ART. 48

- Gestione diretta dei servizi pubblici -

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni, esercizio associato di funzioni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge
 - g) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei

confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 49

- Aziende Speciali -

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 50

- Struttura delle Aziende Speciali -

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 51

- Istituzioni -

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 52

- Società per Azioni o a responsabilità limitata -

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 154/81 e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
7. Il Consiglio Comunale può costituire, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente

legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

8. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

TITOLO II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 53

- Organizzazione e collaborazione sovracomunale -

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse, intese di cooperazione.

2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 54

- Convenzioni -

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni locali, altri enti pubblici o con privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti al fine di realizzare un coordinamento politico e funzionale, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzione da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti

deleganti.

ART. 55

- Consorzi -

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, c. 2, lettera m) del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, e prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 56

- Unione di Comuni -

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unioni di Comuni, enti locali costituiti da due o più Comuni di norma confinanti, per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni e, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni.
4. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad esse affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
6. Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

ART. 57

- Accordi di programma -

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici (Regione, Provincia, ecc.), il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché, interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

2. Per verificare le possibilità dell'accordo di programma il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, è approvato con atto formale del Sindaco, previo parere del Consiglio o della Giunta a seconda delle rispettive competenze ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nel caso in cui l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

CAPO II – COOPERAZIONE CON REGIONE E PROVINCIA

ART. 58

- I principi di collaborazione tra Comune e Provincia -

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che indicano i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione nel rispetto delle forme e modi di partecipazione stabiliti dalle leggi regionali.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto agli articoli 47 e 48.

ART. 59

- La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali -

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei Cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO III – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO

ART. 60

- Pubblicità degli atti amministrativi -

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, o delle imprese o possa ledere gli interessi del Comune o i diritti di autore e della professionalità, o violare la legge 31.12.1996, n. 675 come disciplinato dall'apposito regolamento sull'accesso agli atti e documenti del Comune.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il Regolamento assicura ai Cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai Cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

ART. 61

- Diritto di intervento nei procedimenti -

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 62

- Procedimenti ad istanza di parte -

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso in cui l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 63

- Procedimenti a impulso di ufficio -

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi anche diffusi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile e dall'organo competente a pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.

ART. 64

- Determinazione del contenuto dell'atto -

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

ART. 65

- Accesso agli atti amministrativi -

1. Tutti i Cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti.
2. Con apposito Regolamento sono disciplinate le modalità di accesso ed il rilascio di copie di atti che avverrà previo pagamento dei soli costi.
3. Il Regolamento contiene:
 - a) l'individuazione dei Responsabili dei procedimenti in ordine alla tipologia delle pratiche per le quali si chiede l'accesso;
 - b) le norme necessarie per assicurare ai Cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) il diritto dei Cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e che siano di pubblico interesse;
 - d) l'assicurazione agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini all'attività amministrativa;
 - e) le modalità di pubblicazione degli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f) norme e modalità in riferimento sia alle richieste, sia ai tempi, sia all'espletamento del diritto di accesso stesso.

ART. 66

- Informazione ai Cittadini -

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo della massima trasparenza il Comune è impegnato a comunicare alla collettività amministrata ogni notizia di rilevante interesse connessa con la attività amministrativa.
2. Il Comune utilizza i mezzi di comunicazione e quant'altro ritenga opportuno per raggiungere con tempestività i destinatari dell'informazione.

3. Il Comune utilizza altresì le notificazioni e la pubblicazione così come previsto espressamente dall'ordinamento attuale.
4. L'informazione deve essere realizzata secondo i principi della esattezza, tempestività, inequivocità e completezza.
5. Il Comune individua per ogni servizio un funzionario che, oltre ai normali compiti d'ufficio, abbia anche l'incombenza di fornire le notizie richieste.
6. Apposito Regolamento disciplinerà comunque la materia delle informazioni alla collettività.

ART. 67

- Tutela dei dati personali -

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 68

- Attività regolamentare in ordine al procedimento amministrativo -

1. Apposito Regolamento stabilisce per ciascun tipo di procedimento le modalità in ordine all'unità organizzativa ed all'Ufficio responsabile della istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale.
2. Lo stesso Regolamento disciplina la partecipazione al procedimento, l'avvio del procedimento, gli interventi nel procedimento, i diritti dei soggetti interessati al procedimento, le modalità degli accordi sostitutivi dei provvedimenti e quant'altro concerne le modalità di formazione e di adozione dei provvedimenti stessi.
3. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 69

- Conferenza dei servizi -

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Responsabile del procedimento o il Segretario Comunale o il Direttore Generale se nominato, quando la responsabilità del procedimento attenga ai medesimi, indicano una Conferenza di Servizio. La materia è disciplinata dall'art. 14 della Legge 7.08.1990, n. 241, nonché dal relativo regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
4. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che la stessa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro dieci giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
5. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 70

- Presentazione di atti e documenti -

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei Cittadini ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 15.05.1997, n. 127.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della Amministrazione Comunale il Responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal Responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Comunale od altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, qualora lo ritenga opportuno, i necessari controlli in materia di autocertificazioni.

ART. 71

- Pubblicazione di atti e documenti -

1. Tutte le deliberazioni del Comune, le ordinanze, i manifesti e gli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni di legge.
2. Contestualmente alla affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari mentre i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso gli Uffici Comunali.
3. L'Amministrazione Comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro esplicazione.
4. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

CAPO V – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 72

- Partecipazione popolare -

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i Cittadini, compresi quelli appartenenti alla Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività politico-amministrativa economica e sociale della comunità ed alla vita pubblica locale, al fine di operare:
 - a) una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali;
 - b) una maggiore collaborazione dei Cittadini con le Istituzioni;
 - c) una maggiore tutela a fronte di possibili abusi.
2. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione ed a maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio Comunale dei Ragazzi quale organismo di coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio. La sua composizione, organizzazione, modalità di funzionamento e durata verranno disciplinati da apposito regolamento comunale.
3. Il Comune considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione dei Cittadini (anche su base di quartiere o di frazione).
4. Il Comune garantisce il diritto alla informazione per tutte le associazioni, predispone una consultazione preventiva su singole materie con le associazioni interessate, motiva le ragioni di non accoglimento dei suggerimenti e delle istanze formulate dalle associazioni consultate, favorisce l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio della documentazione richiesta.
5. Il Comune favorisce:
 - a) il collegamento dei propri organi con eventuali comitati o organizzazioni sia a livello di quartiere, sia a livello di categoria;
 - b) assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni;

c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

6. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli cittadini, il Comune può costituire una consulta popolare autogestita, rappresentativa di tutti i nuclei di cui all'Art. 2 del presente Statuto. I componenti saranno sorteggiati tra gli elettori. Apposito regolamento ne stabilirà le modalità di elezione, la composizione e le competenze.

ART. 73

- Situazioni giuridiche soggettive -

1. Il Comune coinvolge i Cittadini singoli o associati nella adozione di provvedimenti che incidano su situazioni giuridiche soggettive e che da esse possano subire pregiudizi secondo le modalità previsti agli artt. 61, 62 e 63 del presente Statuto.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di ogni gruppo, organismo e Cittadini singoli o associati.

ART. 74

- Riunioni ed assemblee -

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i Cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione e delle leggi vigenti per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. Il Comune ne facilita l'esercizio favorendo la messa a disposizione di tutti i Cittadini, di gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscano nei principi della Costituzione Repubblicana e che ne facciano richiesta, delle sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo alle finalità di cui al c. 1 del presente articolo.

3. Il Comune convoca almeno una volta l'anno assemblee di Cittadini di ogni categoria sociale e livello, di una o più zone, per:

- a) dibattere problemi;
- b) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

4. La convocazione di cui al precedente comma può essere disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale.

ART. 75

- Consultazioni -

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, valutate le competenze, deliberano la consultazione dei Cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forme sindacali e sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio e della Giunta Comunale.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

ART. 76

- Petizioni -

1. Chiunque sia residente nel territorio comunale o vi eserciti una attività produttiva continuativa, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse pubblico o per esporre esigenze di natura collettiva connesse alle finalità istituzionali dell'Ente.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. Comunque la petizione deve essere sottoscritta da almeno 400 soggetti.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 77

- Proposte -

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 78

- Istanze -

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART. 79

- Il referendum consultivo -

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, sono previsti referendum consultivi su richiesta del 15% degli iscritti nelle liste elettorali comunali. Il referendum consultivo può essere deciso anche con autonoma unanime decisione del Consiglio o della Giunta Comunale.

2. Il referendum può essere indetto in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Sono escluse dal referendum le materie attinenti i tributi locali e le tariffe, l'attività amministrativa vincolata da norme statali o regionali, le materie attinenti le leggi tributarie e le materie sulle quali è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il referendum consultivo locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla consegna della proposta di referendum nelle mani del Segretario Comunale da parte del Comitato promotore.

6. Le condizioni di ammissibilità del referendum sono:

- a) costituzione di un Comitato promotore nelle forme previste dalla legislazione vigente;
- b) l'oggetto, che dovrà essere rispondente ai principi di cui al comma 2° del presente articolo, oltreché sintetico e chiaro;
- c) le firme autentiche a norma di legge e in numero corrispondente al limite fissato al comma 1 del presente articolo.

7. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8. Le operazioni di voto, qualora coincidano con altre consultazioni elettorali con esse compatibili, si svolgeranno in una giornata festiva dalle ore 7 alle ore 22. Nel caso in cui si riferiscano soltanto alla consultazione referendaria locale le operazioni di voto si svolgeranno in una giornata festiva dalle ore 9 alle ore 20. In entrambi i casi lo spoglio deve avvenire subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e comunque al termine di altri eventuali scrutini. Per le altre procedure si rimanda a quanto vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati.

ART. 80

- Effetti del referendum consultivo -

1. Il referendum è considerato validamente esperito se partecipano alle operazioni di voto almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
3. Il Sindaco, entro cinque giorni dalle operazioni di voto, proclama i risultati della consultazione dandone comunicazione alla Cittadinanza attraverso pubblici manifesti.
4. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale od alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze, entro i successivi 45 giorni dalla proclamazione dell'esito referendario, l'adozione di decisione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
5. Entro lo stesso termine se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente all'organo elettivo competente l'adozione di ogni decisione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
6. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire alle risultanze del referendum sulle questioni oggetto della consultazione, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente adeguata motivazione.

ART. 81

- Associazionismo -

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
 - d) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;

- e) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando eventualmente i fondi necessari; il relativo rendiconto deve essere approvato dalla Giunta.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà della adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.
3. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme e dal presente statuto. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
4. Il Comune promuove la istituzione della consulta delle associazioni.
5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla consultazione degli organi collegiali delle stesse.
6. Il Comune, in relazione alla specificità e particolarità delle finalità istituzionali, riconosce alla Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:
- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale della località;
 - b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;
 - c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) assistenza ed informazione turistica;
 - e) la organizzazione di attività ricreative.

ART. 82

- Volontariato -

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO VI - LA RESPONSABILITA'

ART. 83

- Responsabilità verso il Comune -

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma primo, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 84

- Responsabilità verso terzi -

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario Comunale o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto agli effetti del comma primo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministrazione od il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario Comunale o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti ed operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente sono obbligati per legge o per Regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 85

- Responsabilità dei contabili -

1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme o le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 86

- Prescrizione dell'azione di responsabilità -

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

CAPO VII - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 87

- Finanza e contabilità -

1. L'ordinamento della Finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, disciplinato dal Regolamento di Contabilità.

2. Nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel caso delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla Legge ed ha proprio demanio e patrimonio.

ART. 88

- Bilancio Comunale -

1. Il Comune delibera entro il 31 DICEMBRE il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, dell'universalità, dell'integralità e del pareggio finanziario, veridicità e pubblicità. Il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Viene assicurata ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, attraverso idonee forme di pubblicizzazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

3. Il Bilancio è corredato da una Relazione previsionale e programmatica, che sarà redatta e illustrata dai rispettivi Assessori di competenza al ramo e di un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.

4. Il Bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, indicandone le priorità.

5. Gli impegni di spesa per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio ed il conto del patrimonio secondo le disposizioni del Regolamento.
7. Al Conto consuntivo è allegata una Relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. In occasione della Sessione di esame del Conto Consuntivo, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Associazioni presentano una Relazione sull'attività svolta. Il Regolamento Consiliare disciplina le modalità del dibattito relativo ed i casi in cui esso può concludersi con un voto.

ART. 89

- Attività finanziaria del Comune -

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 90

- Amministrazione dei beni comunali -

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Responsabile del servizio finanziario del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, possono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 91

- Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti -

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico Italiano.

ART. 92

- Attività contrattuale -

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché la modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 93

- Revisione economica e finanziaria -

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di Revisori composto da 3 membri secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, (può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali) dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi

motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Ha facoltà di partecipare, se richiesto e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto consuntivo.

5. Nella Relazione di cui al comma precedente l'Organo di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

6. A tal fine il Revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche.

7. Il Revisore risponde delle verità delle proprie attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario.

8. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente, con diritto di iniziativa, al Consiglio Comunale.

9. All'Organo di Revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. Lgs.vo 3.02.1993, n. 29.

ART. 94

- Controllo di gestione -

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

CAPO VIII - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 95

- Il Difensore Civico -

1. E' istituito nel Comune di Monte San Vito l'Ufficio del "Difensore civico" quale organo di collegamento tra i Cittadini e la Pubblica Amministrazione per il corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Il Difensore Civico può essere nominato anche in forma di convenzionamento con altri Comuni.
2. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e dell'andamento dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei Cittadini.
3. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
4. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato nella misura massima del 30% dell'indennità mensile del Sindaco.
5. All'Ufficio di "Difensore Civico" si applicano le norme disposte con gli artt. 92, 93, 94 e 95 che seguono.

ART. 96

- Nomina del Difensore civico -

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i Cittadini che, per preparazione, espe-

rienza, moralità ed imparzialità, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, che siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i Segretari locali dei partiti politici o figure equivalenti, i ministri di culto, i dipendenti del Comune, gli Amministratori ed i dipendenti di enti, Istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - c) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
 - d) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune Responsabili di settore e ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti;
6. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale. La decadenza è deliberata dal Consiglio Comunale.
7. Il Difensore civico è funzionario onorario con tutti gli effetti di legge, presta giuramento nelle mani del Sindaco secondo la seguente formula: “giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene ed a difesa del cittadino”.

ART. 97

- Durata in carica e revoca del Difensore civico -

1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

ART. 98

- Funzioni, compiti e strutture del Difensore civico -

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso gli organi e uffici del Comune, presso gli enti e le aziende da essi dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati a garantire l'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti Comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione, suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti, deve garantire il proprio interesse a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; deve essere inoltre disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno una volta alla settimana.

Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, c. 1, del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, secondo le modalità previste dall'art. 127, c. 2 del medesimo D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

2. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, senza segnalazione dei Cittadini. Deve comunque intervenire ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il Regolamento.

3. Al Difensore civico spetta il diritto di conoscere le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne copia.

4. Qualora il Difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il Difensore civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.

5. A disposizione del Difensore civico la Giunta Comunale predispone un ufficio con i mezzi tecnici occorrenti, individuando altresì un dipendente, che sarà a disposizione del Difensore civico ogni qualvolta questi lo ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni.

6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 93 dello Statuto ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.

ART. 99

- Modalità di intervento del Difensore civico -

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso

dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

2. Il Difensore civico ha il diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 gli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i Funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

3. Acquisite tutte le informazioni utili rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al Cittadino che ne ha richiesto l'intervento, dandone contestuale comunicazione al Sindaco o al Segretario Comunale.

4. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti nei quali sia intervenuta l'autorità giudiziaria penale e/o contabile. La materia del pubblico impiego e la disciplina tributaria non può essere oggetto di intervento del Difensore civico. I Consiglieri Comunali non possono proporre interventi al Difensore civico.

ART. 100

- Relazione annuale -

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 101

- Modificazioni e abrogazione dello Statuto -

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere

accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente da approvare nella stessa seduta.

ART. 102

- Entrata in vigore dello Statuto -

1. Il presente Statuto, viene pubblicato una prima volta all'Albo Pretorio per 15 giorni e inviato al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità ai sensi dell'art. 126, c. 1, del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.
2. Una volta esaminato positivamente dal CO.RE.CO. viene ripubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio e diventa esecutivo decorso tale termine. Contestualmente una copia viene inviata alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

IL PRESENTE STATUTO

- E' stato approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 13.06.1991 (CO.RE.CO. seduta del 25.07.1991 – Prot. n. 8220/I), così come modificata con deliberazione consiliare n. 132 del 12.09.1991 (CO.RE.CO. seduta del 14.10.1991 – Prot. n. 10601/I) e n. 165 del 16.10.1991 (CO.RE.CO. seduta del 4.11.1991 – Prot. n. 11496/I)
- E' stato modificato ed approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 08.03.1995 (CO.RE.CO. seduta del 13.04.1995 – Prot. n. 2732)
- E' stato successivamente approvato e modificato con deliberazione consiliare n. 2 del 5.01.1998 (CO.RE.CO. seduta del 16.01.1998 - Prot. n. 188/98)
- E' stato successivamente approvato e modificato con deliberazione consiliare n. 109 del 22.12.1999 (CO.RE.CO. seduta del 11.01.2000 – Prot. n. 15) – è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 28.12.1999 al 12.01.2000 – è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 3.02.2000 al 3.03.2000.
- E' stato successivamente approvato e modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 23/03/2001 (CO.RE.CO. seduta del 3.04.2001 – Prot. n. 988) e C.C. n. 18 del 7.05.2001 (CO.RE.CO. seduta del 17.05.2001 - Prot. n. 1530) – è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 21.05.2001 al 20.06.2001.
- E' stato successivamente approvato e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 30.09.2004, esecutiva ai sensi di legge - è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 29.10.2004 al 28.11.2004.

Monte San Vito, lì 4.11.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mancini Dott.ssa Laura